

Condizioni generali di Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG per il pacchetto Felicità Swiss Life Select



Le presenti condizioni generali regolano i rapporti tra il cliente e Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG («la banca»). Questo testo si applica per analogia alle donne e ad una pluralità di persone.

Introduzione – Il conto/deposito

Il cliente apre un conto/deposito presso la banca. Il conto/deposito è gestito in franchi svizzeri.

L'acquisizione e la detenzione del bene patrimoniale avviene in nome della banca, ma a credito e rischio del cliente.

La banca gestisce il funzionamento amministrativo del conto/deposito.

Tra i beni patrimoniali che possono essere investiti in un deposito sono ammessi soprattutto obbligazioni, azioni in investimenti collettivi di capitale di ogni genere, certificati, così come fondi di investimento alternativi, compresi Hedge Funds e strumenti finanziari che servono come garanzia di cambio. Gruppi di obbligazioni, azioni in investimenti collettivi di capitale, certificati, ecc. sono espressamente autorizzati. L'acquisizione di singoli investimenti in azioni non è consentita.

Sono consentiti esclusivamente titoli autorizzati da Swiss Life Select. Swiss Life Select comunica adeguatamente al cliente l'offerta dei titoli consentiti. Il conto non può essere utilizzato per le operazioni di pagamento e non costituisce la base per operazioni a contante e di borsa o per altri servizi.

Condizioni relative al rapporto tra il cliente e la banca

1. Depositi, investimenti e operazioni di vendita

- 1.1. Il cliente effettua i depositi mediante trasferimento postale o bancario, come indicato sul modulo di apertura del conto. I capitali acquisiti puntualmente ad eccezione di tasse e costi elencati di seguito al punto 4, sono investiti nella seguente data di investimento.
- 1.2. La frequenza delle scadenze standard di investimento o di vendita è almeno bisettimanale.
- 1.3. Per il periodo compreso tra il ricevimento del pagamento e l'investimento, il cliente non riceve alcun interesse di credito sul conto d'investimento. Ciò non si applica in caso di prodotto di garanzia. La banca non è responsabile di qualsiasi ritardo nell'investimento dovuto a grave negligenza.
- 1.4. Per poter essere investiti, i depositi devono essere accreditati sul conto del cliente almeno un giorno lavorativo prima della scadenza di investimento.
- 1.5. Le operazioni di vendita devono pervenire in banca entro le ore 16 del giorno lavorativo prima della scadenza di vendita. La banca trasferisce il ricavato della vendita dopo un giorno lavorativo dalla registrazione del processo di vendita sul conto del cliente.

2. Reinvestimento di redditi di investimento

I redditi provenienti da investimenti (distribuzioni) sono reinvestiti automaticamente alla scadenza dell'investimento successiva nell'acquisto di ulteriori azioni o quote.

3. Dichiarazione patrimoniale/Dichiarazione fiscale

Almeno ogni anno, il cliente riceve dalla banca una dichiarazione patrimoniale che indica il portafoglio di investimento alla data

di scadenza fiscale. Ai sensi del regolamento di corrispondenza, la banca mette a disposizione una dichiarazione fiscale conformemente all'imposta tariffaria svizzera al 31 dicembre dell'anno in questione.

4. Spese e commissioni, tasse e imposte di diritto pubblico

- 4.1. La commissione per la fornitura di Swiss Life Select ricavata dalla banca ammonta al massimo al 5% (più eventuale IVA) e viene addebitata sia al primo deposito che a tutti gli eventuali depositi supplementari. Tale commissione è detratta dal rispettivo importo del deposito. Le spese interne al fondo per la gestione delle diverse azioni di fondo sono addebitate secondo le normative relative al fondo del corrispondente elemento fondiario direttamente sul fondo interessato e sono incluse nel risultato del fondo.
- 4.2. La banca addebita ogni anno la All Inclusive Fee dell'1,2% (IVA inclusa).
- 4.3. Le tasse indicate nel punto 4.2. sono detratte trimestralmente sul valore di sconto medio del trimestre.
- 4.4. Le spese bancarie e postali per il trasferimento di denaro tra la banca e il cliente, così come i costi e le commissioni relative all'acquisto e alla vendita di titoli sono a carico del cliente.
- 4.5. La banca stabilisce i prezzi e le condizioni (tassi di interesse in movimenti e saldi e margini di interesse, commissioni, tasse, spese, condizioni di recesso, tassi di conversione di valute straniere, ecc.). Sulla base di eventuali variazioni delle condizioni di mercato o delle spese, la banca è autorizzata a modificare le presenti condizioni in ogni momento. Essa fornisce le informazioni relative a tali modifiche nelle pubblicazioni o in altro modo appropriato. Le spese verso terzi, che la banca sostiene in corso della propria attività a favore del cliente, sono addebitate a quest'ultimo.
- 4.6. In caso di risoluzione del conto, le commissioni per la fornitura, le tasse e le spese già addebitate non sono rimborsate. La banca si riserva in qualsiasi momento di poter modificare le tasse. Eventuali cambiamenti saranno adeguatamente comunicati in anticipo.
- 4.7. Tasse e imposte, in particolare imposte alla fonte e tasse di bollo sull'acquisto e la vendita di azioni di fondo e di dividendi eventualmente distribuiti sono a carico del cliente.

5. Disponibilità di investimento

Il cliente può disporre in ogni momento del capitale investito – tenendo conto della data di vendita, dei termini specifici di ritiro e di eventuali ritardi nella restituzione di investimenti non quotati. In seguito ad un pagamento, il capitale investito non deve risultare inferiore alle imposte cumulate e aperte, poiché ciò potrebbe comportare la risoluzione del conto e del deposito.

6. Rimborso regolare

- 6.1. Se il capitale investito supera un investimento singolo o un programma di investimento in franchi svizzeri di un importo predefinito, il cliente ha la possibilità di convertire le azi-

oni in un piano di prelievo per ottenere pagamenti regolari. Per il cliente, tale conversione è gratuita.

6.2. I rimborsi sono accreditati sul conto bancario o postale del cliente. I pagamenti con assegno non sono consentiti.

7. Durata della relazione commerciale

7.1. Il cliente e la banca hanno il diritto di recedere in ogni momento dalla relazione commerciale con effetto immediato. La risoluzione deve essere comunicata per iscritto alla controparte. Da ciò, ne consegue automaticamente la revoca del conto/deposito. La banca vende gli investimenti appena possibile, comunque non oltre la data di scadenza di vendita successiva (vedi sopra al punto 1.2) e trasferisce i proventi il più rapidamente possibile secondo le indicazioni del cliente. Il cliente può richiedere una consegna delle azioni secondo il tariffario di spese standard della banca presso una terza banca.

7.2. Il conto/deposito persiste in caso di morte, perdita delle capacità di agire o fallimento del cliente.

8. Trasferimento dei dati

La banca è autorizzata a trasmettere dati relativi al conto/deposito mediante una rete transfrontaliera aperta e accessibile a tutti (Internet).

9. Facoltà di disporre

Il regolamento noto definito della banca relativo alla firma trova applicazione esclusivamente nei confronti del cliente e previa revoca scritta indirizzata a quest'ultimo. Il cliente è tenuto ad informare immediatamente per iscritto il cancelliere incaricato della gestione del conto o del deposito della banca, nel caso in cui il committente non risulti più essere capace delle proprie azioni.

10. Capacità di agire insufficiente

La banca non risponde dei danni risultanti da una capacità insufficiente di agire da parte di clienti, mandatari o terzi, eccetto quando tale stato di incapacità di agire sia stato comunicato alla banca e la banca abbia violato la propria consueta diligenza commerciale.

11. Verifica della firma e dell'autenticità

La banca verifica l'autenticità mediante il confronto delle firme con quelle depositate presso la banca. La banca non è tenuta, ma autorizzata, ad un'ulteriore verifica di autenticità. Il cliente è tenuto a conservare con cura i documenti relativi alla banca e a proteggerli da accessi non autorizzati. Nel caso in cui il cliente acconsenta agli ordini di pagamento, allora egli si attiene ad ogni precauzione utile ad ostacolare il rischio di azioni fraudolente. Password e codici del cliente sono segreti. Danni attribuibili al proprio obbligo di diligenza sono a carico del cliente. La banca adotta le misure predisposte al fine del riconoscimento e della prevenzione di attività fraudolente. Nel caso in cui la banca violi tale obbligo di vigilanza, allora essa si assume la responsabilità dei danni conseguiti. In caso di danno non attribuibile ad una violazione dell'obbligo di diligenza da parte del cliente o della banca, allora ogni parte si assume i danni attribuibili alla relativa sfera d'influenza.

12. Disposizioni

La banca deve poter disporre sempre delle informazioni aggiornate relative al cliente. Il cliente è tenuto a comunicare per iscritto alla banca eventuali modifiche relative a nomi, indirizzi di destinazione, domicilio, nazionalità, ecc. Nel caso in cui il cliente violi tale obbligo, allora esso si assume le eventuali spese relative alla ricerca dell'indirizzo. Le comunicazioni da parte della banca si considerano come debitamente valide, nel caso in cui esse siano state presentate secondo le più recenti istruzioni fornite dal cliente o in maniera differente rispetto ai relativi criteri di protezione in materia. La posta posseduta in giacenza in banca si considera consegnata dalla data in cui la predetta copia entra in possesso della banca.

13. Dormienza

Al fine di evitare casi di dormienza, conformemente alle direttive pertinenti e/o alle disposizioni di legge, ogni modifica di indirizzo o di nome (ad es. conseguente al matrimonio) deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla banca, anche quando tale modifica è stata resa pubblica. In caso di assenza prolungata, sarebbe opportuno comunicare alla banca un indirizzo di recapito per le comunicazioni da parte della banca.

In caso di dormienza, la banca è tenuta a comunicare la relazione commerciale ad un centro di segnalazione, finché il contatto non sarà ripristinato entro i termini richiesti.

In caso di dormienza del cliente, la banca è autorizzata ad addebitare una tassa speciale, così come le spese relative alle ricerche e al trattamento e al controllo speciale degli averi non rivendicati.

14. Sicurezza/errore di trasmissione

Il cliente prende atto del fatto che Internet e la rete di radiocomunicazione pubblica rappresentano delle reti globali ed aperte, generalmente accessibili a tutti e che la relazione attraverso il portale clienti tra il cliente e la banca avviene mediante attrezzature pubbliche, non particolarmente protette: questo vale per le comunicazioni elettroniche trasmesse dalla banca per il relativo trasferimento al cliente. Entro le possibilità a propria disposizione, la banca adotta le misure adeguate per rendere la comunicazione mediante i canali sopra citati la più sicura possibile.

Ogni parte sostiene le spese dei danni causati specialmente da perdita, ritardo, incomprensioni, risposte confuse o duplicazioni derivanti dall'utilizzo di modalità di trasmissione come posta, telefono, telex, messaggeria elettronica (ad es. e-mail) o di qualsiasi altra forma di trasmissione o derivanti dall'utilizzo di vettori, conseguenti dalla violazione dell'obbligo di diligenza, causa del danno. In caso di danno non dovuto dalla violazione della propria diligenza da parte della banca o del cliente, allora se ne assume carico la parte a cui è attribuita la relativa sfera di influenza.

15. Problemi tecnici e guasti operativi

In caso di problemi tecnici e guasti operativi, non sussiste alcuna rivendicazione da parte del cliente di richiesta di risarcimento danni nei confronti della banca, a meno che quest'ultima abbia violato la diligenza commerciale.

16. Difettiva gestione di ordini

Nel caso in cui risulti un danno conseguente alla mancata esecuzione o alla difettiva gestione di ordini (ordini di borsa esclusi), allora la banca è responsabile della perdita di interesse.

17. Reclamazioni da parte del cliente

Tutte le reclamazioni o obiezioni inerenti alla gestione o mancata esecuzione di ordini di ogni genere relativi alle dichiarazioni patrimoniali, di compravendita, o estratti conto o alla valutazione di crediti o di altre comunicazioni della banca devono essere presentati subito dopo il ricevimento della relativa segnalazione, in ogni caso entro un mese dalla notifica. Se le comunicazioni da parte della banca al cliente restano in giacenza in banca dietro relativo ordine, allora il cliente deve presentare la propria reclamo entro il periodo di tempo applicabile per la notificazione a mezzo posta del messaggio. Le reclamazioni da parte del cliente non presentati per tempo possono comportare una violazione dell'obbligo di riduzione del danno e come conseguenza non sarà più possibile richiedere l'intero risarcimento danni, a causa dell'insufficienza dei documenti in questione.

18. Responsabilità della banca

La responsabilità della banca nei confronti del cliente è limitata a danni causati da colpa grave da parte della banca.

19. Gestione del conto

Il cliente riceve periodicamente (ad es. giornalmente, mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente) estratti conto e patrimoniali con tutti i movimenti come credito e addebito di interessi, tasse, commissioni, spese e imposte.

Se il cliente trasmette diversi ordini il cui importo totale supera il proprio saldo attivo disponibile o il credito a lui concesso dalla banca, allora la banca, in consultazione con Swiss Life Select, è autorizzata a stabilire a sua discrezione quali ordini devono essere eseguiti completamente, parzialmente o non esserlo affatto, indipendentemente dalla data o dall'ingresso temporale.

20. Comunicazione dei dati del cliente nelle operazioni di pagamento in titoli e transazioni

Per l'espletamento delle operazioni di pagamento e in titoli nazionali e estere, così come di altre transazioni è necessario fornire, in particolare, nome, indirizzo e numero di conto del cliente. In assenza di tali informazioni, sono respinti pagamenti e transazioni, soprattutto all'estero. In via del tutto eccezionale, per transazioni all'interno della Svizzera (ad es. pagamenti in valuta estera) non è escluso che essi avvengano attraverso canali internazionali.

Il cliente prende atto del fatto che i dati relativi alle operazioni di pagamento e in titoli all'estero non sono più sotto tutela della legge svizzera. Specialmente nel quadro della lotta all'evasione fiscale, al terrorismo e al riciclaggio di denaro, leggi e normative straniere possono prevedere il trasferimento di tali dati ad autorità o ad altre parti terze.

Per informazioni, vedere www.swissbanking.org

21. Crediti in valuta estera

Crediti del cliente espressi in una valuta diversa dal franco svizzero, sono investiti nella stessa valuta in banche corrispondenti all'estero o al di fuori dell'area della moneta in questione in nome della banca, ma a carico del cliente.

La banca non si assume alcuna responsabilità o garanzia relativa a qualsiasi imposta a cui sono sottoposti tali crediti attraverso titoli dell'area della moneta o in sede della banca di corrispondenza.

Se nel paese della valuta sono presenti misure amministrative che non sono connesse né alla banca, né al cliente, allora il cliente si assume proporzionalmente le conseguenze economiche e giuridiche a cui sarà sottoposto il credito complessivo della banca nel paese della valuta o dell'investimento mediante le suddette misure amministrative.

L'obbligo della banca relativo a conti in valuta in valuta estera è soddisfatto esclusivamente attraverso un ordine di pagamento o di vendita o mediante l'emissione di un assegno presso la cancelleria incaricata della gestione del conto.

Gli importi in valuta estera sono accreditati e addebitati in franchi svizzeri, a meno che il cliente disponga di un conto in valuta di riferimento o comunichi altre istruzioni alla banca in tempo utile.

22. Comunicazioni elettroniche

Il cliente prende atto espressamente del fatto che la comunicazione scritta e la notifica in altra forma o elettronica sono vincolanti allo stesso modo e quindi che la banca ha soddisfatto i propri obblighi di responsabilità e di notificazione nei confronti del cliente. Non appena i documenti elettronici relativi al conto risultano disponibili per il cliente sul portale clienti, questi si considerano notificati. Dopo di che, essi sono disponibili per almeno un anno. La responsabilità per la conservazione dei documenti ricade unicamente sul cliente.

Il cliente prende atto e accetta che la banca può limitare l'accesso al conto e al deposito gestito elettronicamente fuori dalla Svizzera a seconda delle disposizioni straniere.

23. Registrazione delle conversazioni telefoniche

Il cliente manifesta il proprio assenso in merito alla registrazione delle conversazioni telefoniche che lo riguardano, nel caso in cui ciò sia richiesto dalla prassi normale di categoria (ad es. ordini di borsa) o da necessità tecniche (ad es. organizzazione allarme).

24. Diritto di compensazione e di cauzione

Nel caso in cui sussistano obblighi di debito da parte del cliente nei confronti della banca, allora quest'ultima ha diritto ad un pegno su ogni patrimonio da essa custodito per il pagamento da parte cliente in una delle sue cancellerie o altrove. A seconda della relativa scelta, la banca è autorizzata alla valutazione mediante trattativa privata o in termini di diritto-dovere dei pegni, non appena in cui il cliente risulti inadempiente alle proprie prestazioni.

Per quanto riguarda i reclami esistenti nei confronti della banca, quest'ultima dispone del diritto di compensazione, indipendentemente dalla data di scadenza o dalla valuta di ogni credito.

25. Conformità alla legge

Il cliente è tenuto a rispettare i requisiti legali, normativi e fiscali nazionali ed internazionali a lui applicabili.

26. Cessazione delle relazioni commerciali

La banca è autorizzata ad interrompere a propria discrezione le relazioni commerciali esistenti con il cliente in ogni momento. In particolare, essa può esigere immediatamente i crediti in scadenza, a meno che vi siano altri accordi scritti.

Nel caso in cui il cliente ometta di comunicare anche solo uno dei termini supplementari adeguati stabiliti dalla banca, dove il

saldo attivo e patrimonio depositato dal cliente presso la banca deve essere trasferito, allora la banca può liquidare o restituire fisicamente tale patrimoni. La banca può depositare il ricavato dal credito esistente del cliente con effetto liberatorio nel luogo designato dal giudice o inviarlo in forma di un assegno all'ultimo indirizzo di recapito o di residenza noto del cliente.

27. Sospetto di riciclaggio di denaro

Se la banca richiede al cliente di fornire chiarimenti relativi alle circostanze o agli antefatti di una transazione, il cliente è tenuto a fornire immediatamente tali informazioni alla banca.

Fino a quando il cliente non avrà fornito le informazioni richieste dalla banca, essa è autorizzata a non seguire le istruzioni ricevute dal cliente e soprattutto a non eseguire gli ordini emessi.

Se la banca ritiene che le informazioni fornite siano insoddisfacenti, essa può concludere immediatamente la relazione commerciale con il cliente e disporre che gli attivi netti in contanti non risultino più disponibili allo sportello o mediante consegna fisica di titoli e metalli preziosi. Inoltre, essa può inviare la relativa comunicazione ai servizi di contrasto e congelare la relazione con il cliente fino alla decisione dei relativi provvedimenti conservativi.

I danni derivanti da ordini non eseguiti o ritardati sono a carico del cliente, nella misura in cui la banca abbia agito conformemente alle disposizioni di legge e alle direttive dell'autorità di vigilanza finanziaria (FINMA) sul riciclaggio di denaro.

28. Equiparazione di sabato e festivi

In tutte le operazioni economiche con la banca, il sabato è equiparato ai giorni festivi riconosciuti a livello nazionale.

29. Decentramento delle unità operative

Il cliente prende atto del fatto che la banca possa trasferire (Outsourcing) singole unità operative (ad es. informatica, operazioni di pagamento, amministrazione di titoli, liquidazione, commercio, ricerca, servizi e revisione interna) in altre aziende in Svizzera. In questo contesto e nel quadro della cooperazione con terze parti (prestatori di servizi), i dati dei clienti vengono memorizzati e gestiti su sistemi di tali prestatori di servizi. In questo contesto, il cliente esonera la banca dal segreto bancario.

30. Scambio di dati

Il cliente riconosce ed accetta che tutte le informazioni e i dati presenti relativi alla conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto conto/deposito tra Swiss Life Select e la banca possano essere condivisi.

31. Clausola liberatoria

L'invalidità o l'inapplicabilità di una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto non comporta l'annullamento o l'invalidità delle disposizioni rimanenti di tali condizioni generali di contratto.

32. Legge applicabile e foro competente

Tutti i rapporti giuridici tra il cliente e la banca, in particolare modo anche la questione relativa alla validità ed efficacia giuridica sono disciplinati esclusivamente dal diritto materiale svizzero, escluse le disposizioni del diritto privato internazionale e delle restanti normative di conflitto.

Il luogo di adempimento e di esecuzioni per clienti con residenza/sede legale all'estero, così come il foro competente esclusivo per ogni procedimento è rappresentato dal domicilio svizzero o la sede svizzera e la filiale della banca con cui sussiste la relazione commerciale.

Tuttavia, la banca ha diritto a citare in giudizio il cliente anche presso il tribunale competente del proprio domicilio/sede legale o presso qualsiasi altro tribunale competente.

Sono fatte salve le disposizioni di legge vincolanti.

33. Modifica delle condizioni generali di contratto

La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le condizioni generali di contratto. Tali modifiche sono comunicate al cliente mediante circolare o in altra modalità ritenuta adeguata. In assenza di obiezioni da parte del cliente, esse si intendono accettate entro 4 settimane. Una volta avvenuta la comunicazione della modifica, il cliente ha la facoltà di annullare per iscritto il servizio sottoposto alla modifica con effetto immediato,

Il presente documento sostituisce tutte le versioni precedenti delle condizioni generali di contratto.

34. Diritto di recesso

Il cliente può ritirare la sua richiesta di apertura di un conto/deposito presso la banca, nel caso in cui l'offerta sia stata fatta sul suo posto di lavoro, in abitazioni o in strade e piazze pubbliche. Il cliente è tenuto ad indirizzare alla banca la revoca firmata a mano e per iscritto entro sette giorni dalla sottoscrizione della domanda di apertura di un conto/deposito per i clienti in Svizzera ed entro dieci giorni per i residenti in un paese UE (fa fede il timbro postale). Tale termine decorre dal momento in cui il cliente firma la richiesta di apertura di un conto/deposito e riconosce il proprio diritto di recesso, così come l'indirizzo dell'offerente (art. 40a e segg. OR).

Zurigo, 29 ottobre 2013